

ACCORDO INTERCONFEDERALE NAZIONALE
4 maggio 1995
SU CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO

Le Confederazioni Artigiane CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI, e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL,

- in considerazione di quanto previsto al punto 14 della parte II dell'Accordo interconfederale 2.2.93, che impegnava le parti firmatarie ad incontrarsi per apportare modifiche all'accordo stesso, qualora fossero intervenuti cambiamenti delle norme di legge che regolamentano l'istituto;
- viste le modifiche alla disciplina legislativa dei CFL introdotte dall'art. 16, legge 19.7.94 n. 451, così come modificato dall'art. 7, comma 1, DL 7.4.95 n. 105;
- nell'intento di continuare ad esercitare il ruolo svolto sul piano della regolamentazione interconfederale di uno dei più importanti strumenti miranti a promuovere l'occupazione giovanile;

hanno convenuto sugli adattamenti della citata regolamentazione interconfederale alla nuova disciplina legislativa, in base ai quali, unitamente alle successive intese applicative raggiunte a livello regionale, le Commissioni bilaterali procederanno a verificare la conformità dei progetti di CFL, presentati dopo il 31.3.95, all'insieme delle norme contrattuali definite in materia.

Le parti hanno altresì convenuto sul nuovo testo coordinato dell'Accordo interconfederale che si riporta di seguito.

CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

- 1) Le parti riconoscono l'opportunità di utilizzare i CFL in maniera coordinata con la disciplina dell'apprendistato prevista nelle norme legislative e contrattuali.
 - 1.1 Il ricorso ad assunzioni tramite CFL va orientato a qualifiche medio-alte. Per la fascia d'età compresa tra i 15 e i 20 anni va utilizzato normalmente lo strumento dell'apprendistato.
 - 1.2 A norma della legge n. 407/90 la qualificazione dell'istituto della formazione lavoro comporta l'attivazione di CFL per il conseguimento di tutte le professionalità previste dal CCNL di riferimento, escluse quelle relative ai livelli che contemplano mansioni di manovalanza come da tabella allegata (allegato A).

A norma della vigente legislazione (art. 16, comma 2, legge n. 451/94) possono essere definiti progetti per l'attivazione delle seguenti tipologie di CFL:

- CFL finalizzati all'acquisizione di professionalità elevate (tipologia a2), per una durata minima di 12 mesi e massima di 24 mesi, con almeno 160 ore di formazione, di cui 140 da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa e 20 ore finalizzate alla verifica da parte del datore di lavoro della piena autonomia professionale acquisita dal lavoratore.

Si ritengono professionalità elevate quelle inquadrare nei livelli alti della classificazione del CCNL applicabile e comunque quelle figure professionali, tecniche o amministrative, le cui

mansioni sono connotate da forte autonomia operativa e discrezionalità di poteri, da funzioni di responsabilità, coordinamento e controllo, ovvero da capacità tecniche particolarmente elevate o elevata competenza e professionalità.

Tali professionalità sono quelle ricomprese nei livelli indicati nella tabella allegata (allegato B);

- CFL finalizzati all'acquisizione di professionalità intermedie (tipologia a1):
 - con almeno 80 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa per una durata minima di 12 mesi e massima di 18 mesi;
 - con almeno 80 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa per una durata minima di 12 mesi e massima di 24 mesi. In tal caso, al lavoratore verrà riconosciuto, a partire dal 19° mese, il trattamento economico corrispondente al livello di inquadramento finale previsto dal progetto stesso.

Si ritengono professionalità intermedie quelle inquadrate nei livelli professionali sottostanti a quelli in cui si situano le professionalità elevate;

- CFL, con durata massima di 12 mesi e 20 ore di formazione teorica, mirate ad agevolare l'inserimento professionale attraverso un'esperienza di lavoro che consenta l'adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo e organizzativo (tipologia b).

Per le tipologie a2 e a1, le parti, a livello regionale, sulla base dei predetti criteri generali, preciseranno l'appartenenza delle professionalità previste dai singoli CCNL nell'una o nell'altra delle stesse tipologie.

Nell'ambito dello svolgimento del progetto di CFL di cui al successivo punto 8, i lavoratori saranno inquadrati, in ingresso, a un livello inferiore a quello per l'acquisizione del quale è finalizzato il CFL.

Nel caso in cui l'inquadramento d'ingresso coincida con i livelli di cui all'allegata tabella A, tale inquadramento avrà la durata di 6 mesi.

- 1.3 Il numero dei giovani assunti con CFL non potrà essere superiore al numero dei lavoratori non apprendisti più titolari e coadiuvanti.
 - 1.4 Il ricorso al CFL di tipo a1 e a2 è escluso per i giovani che abbiano già avuto un rapporto di apprendistato, di almeno 1 anno, nell'ambito dello stesso profilo professionale. Il ricorso è possibile se in impresa diversa e dopo 12 mesi dalla cessazione del precedente rapporto di apprendistato.
- 2) Le parti convengono che l'assunzione di giovani con CFL è cosa diversa da quella effettuata attraverso altri strumenti normativi esistenti quali il contratto a termine o il lavoro stagionale.
 - 3) Le parti concordano di valorizzare appieno le potenzialità occupazionali nei confronti delle fasce deboli del mercato del lavoro.
 - 3.1 Pertanto s'impegnano a favorire il reimpiego dei giovani in mobilità anche attraverso lo strumento dei CFL,
 - 3.2 Nello stesso ambito di cui al punto 3 affermano l'impegno a promuovere l'inserimento lavorativo degli invalidi e dei portatori di handicap.
 - 4) Le parti concordano sul recupero e riabilitazione dei giovani tossicodipendenti.

- 4.1 Pertanto s'impegnano a verificare in sede territoriale l'inserimento lavorativo e la qualificazione professionale di giovani recentemente usciti da stato di tossicodipendenza, attraverso CFL.
 - 4.2 Nella stessa direzione in sede territoriale sarà verificata dalle parti la partecipazione delle imprese attraverso assunzioni con CFL a programmi di riabilitazione di tossicodipendenti, concordati preventivamente con istituzioni pubbliche e le comunità terapeutiche specializzate.
- 5) Le parti convengono sul ruolo dell'artigianato nella promozione e sviluppo dell'occupazione femminile in termini di imprenditoria, coadiuvanza, lavoro dipendente.
- 5.1 In questo ambito le imprese nella stipula dei CFL si atterranno alle normative relative alla parità.
 - 5.2 In sede territoriale sarà verificata la possibilità di partecipazione delle imprese a programmi di azioni positive anche utilizzando i CFL.
- 6) Saranno costituite a livello provinciale e/o territoriale le Commissioni bilaterali tra Confederazioni artigiane e OO.SS. firmatarie del presente accordo.
- 6.1 Laddove non è possibile in sede provinciale e/o territoriale, le Commissioni bilaterali saranno costituite a livello regionale.
 - 6.2 Alle Commissioni bilaterali compete il rilascio della dichiarazione di conformità dei progetti alle norme previste dal presente accordo e dall'art. 3, ex lege n. 863/84 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base di criteri di omogeneità individuati dalle Commissioni stesse.
 - 6.3 Le Commissioni, inoltre, verificano l'andamento del CFL e la pratica attuazione del progetto da esse validato.
 - 6.4 Alle Commissioni bilaterali le parti, in sede regionale, provinciale e/o territoriale, potranno assegnare ulteriori compiti connessi alla promozione e sostegno dei CFL.
 - 6.5 La Commissione bilaterale trasmetterà ogni 3/6 mesi alla CRI una scheda riepilogativa dell'attività svolta.
- 7) La dichiarazione di conformità sarà ritenuta valida qualora venga sottoscritta dai rappresentanti delle 3 OO.SS. firmatarie o da un unico rappresentante appositamente delegato dalle stesse.
- 7.1 La dichiarazione di conformità si intende decaduta qualora non abbia luogo la relativa assunzione mediante CFL entro 90 giorni dalla data di arrivo del parere di conformità all'impresa.
 - 7.2 La dichiarazione di conformità dovrà essere attestata da un verbale secondo lo schema allegato (facsimile A - quadro 3).
 - 7.3 Altre procedure di dichiarazione di conformità possono essere definite dalle parti firmatarie a livello regionale (e/o territoriale).
- 8) Il progetto delle imprese dovrà contenere: la qualifica e l'inquadramento d'ingresso, la durata del CFL, la qualifica e inquadramento al termine del contratto, indicazione della formazione, compresa quella di primo inserimento, eventuale struttura formativa interessata, i contenuti dell'attività formativa, prospettive occupazionali alla fine del CFL.

- 8.1 In considerazione della causa mista del rapporto di formazione e lavoro va evitato il ricorso al lavoro straordinario festivo.
 - 8.2 Abrogato.
 - 8.3 Nel rispetto delle disposizioni amministrative vigenti, le durate dei CFL possono essere prorogate per i casi d'interruzione del contratto dovuti ad assenze di lunga durata e conseguenti a malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, servizio militare o civile, ecc.
 - 8.4 Le parti si adopereranno affinché, nei casi di cui al punto 8.3, venga riconosciuta dal legislatore la possibilità di superamento della scadenza del CFL anche oltre il periodo massimo dei 24 mesi, ai fini del completamento del progetto formativo.
 - 8.5 Nella definizione del progetto di CFL le imprese si atterranno al modello concordato (facsimile A).
 - 8.6 Copia del progetto sarà consegnata ai rappresentanti sindacali almeno 1 settimana prima della riunione della Commissione bilaterale.
 - 8.7 Nel caso in cui il progetto non sia dichiarato conforme, esso sarà ritrasmesso all'azienda tramite la propria associazione.
 - 8.8 Copia del progetto di formazione e lavoro, dichiarato conforme, sarà consegnata dall'impresa ai lavoratori interessati.
 - 8.9 Le parti firmatarie del presente accordo si incontreranno a livello territoriale ogni 3 mesi per verificare l'andamento formativo e le prospettive occupazionali dei giovani assunti con CFL in scadenza.
- 9) I progetti dovranno indicare il percorso formativo, definire i relativi intrecci tra parte teorica e apprendimento pratico, in riferimento al settore di attività in cui opera l'impresa, secondo lo schema del progetto formativo allegato (facsimile A - quadro 2).
- 9.1 La formazione è prevista nelle quantità stabilite al precedente punto 1.2. Eventuali ore aggiuntive previste dai progetti, devolute alla formazione, non saranno retribuite.
 - 9.2 Nell'ambito della formazione di cui al punto 1.2, va assicurata una quota di formazione teorica, di primo inserimento, da effettuarsi con strumenti e docenti esterni all'impresa. Tale formazione riguarderà questioni di carattere generale quali diritti e doveri del lavoratore, prevenzione infortunistica e ambiente di lavoro.
 - 9.3 La quota di formazione teorica di primo inserimento ammonta a un minimo di 20 ore delle quali le ultime 2 verranno utilizzate per la verifica dell'avvenuta formazione presso la Commissione bilaterale che ha autorizzato il progetto. Le ore di cui sopra debbono essere utilizzate nel primo periodo del CFL e comunque entro la prima metà del periodo di durata del contratto stesso.
 - 9.4 Pertanto, ogni impresa che abbia attivato un CFL verserà allo specifico Fondo - costituito presso l'Ente bilaterale regionale - una somma stabilita al livello regionale stesso per le ore di formazione di primo inserimento, ad eccezione delle ultime 2 ore di verifica, le quali verranno garantite tramite permessi retribuiti, non essendo per esse necessari né materiale didattico né personale docente. Qualora le imprese utilizzino pacchetti formativi promossi dai Fondi bilaterali regionali per l'intero ammontare delle ore di formazione di cui al precedente punto 1.2, è superata la necessità della quantificazione delle ore di primo inserimento, ferme restando le 2 ore di verifica di cui al precedente punto 9.3. Eventuali risorse pubbliche esistenti a livello regionale potranno essere impiegate anche per la formazione di primo inserimento ad integrazione del contributo dell'impresa, per concorrere alla copertura dei costi preventivati per l'effettuazione dei suddetti corsi.
 - 9.4 bis. Le Commissioni bilaterali possono autorizzare progetti di CFL in cui non è specificata la quantificazione delle ore di formazione teorica di primo inserimento, qualora le imprese presentino progetti di CFL che prevedano il ricorso a pacchetti formativi

che utilizzano l'intero ammontare delle ore di formazione di cui al precedente punto 1.2.

Le parti a livello regionale definiranno i criteri ai quali le Commissioni bilaterali si dovranno attenere nella verifica di conformità dei progetti di cui al precedente comma. I suddetti criteri riguarderanno la valutazione del materiale didattico utilizzato, avuto riguardo, in particolare, alle tematiche di primo inserimento (diritti e doveri, prevenzione e ambiente), e la valutazione dell'autorevolezza, della specializzazione o della professionalità dei soggetti ai quali è affidata la realizzazione del percorso formativo. Una volta completata la formazione di primo inserimento, verranno utilizzate 4 delle ore complessivamente previste dal pacchetto formativo per la verifica da parte della Commissione bilaterale.

- 9.5 Qualora il Fondo non sia in grado per comprovati motivi oggettivi di organizzare i corsi di cui al punto precedente, il Fondo stesso provvederà a predisporre il necessario materiale didattico da consegnare al lavoratore per assicurare la formazione teorica secondo il metodo della formazione a distanza, con strumenti, criteri e modalità (ad esempio tutor, dispense, audiovisivi, ecc.) che saranno definiti a livello regionale.
 - 9.5 bis. Qualora i Fondi promuovano pacchetti formativi per l'intero ammontare delle ore di formazione previste, potranno essere utilizzati anche gli strumenti e le metodologie formative di cui al precedente punto 9.5.
 - 9.6 Il Fondo regionale costituito presso l'Ente bilaterale, nel caso non abbia tempestivamente predisposto il corso per la formazione teorica esterna o in affermativa non abbia predisposto gli strumenti per la formazione a distanza entro la prima metà del periodo di durata del CFL, è tenuto a restituire all'impresa quanto da essa versato, previa comunicazione alle parti a livello nazionale dei motivi che impediscono l'assolvimento dell'obbligo.
 - 9.7 Per la formazione teorica le parti si attiveranno per chiedere alla Regione e agli Enti delegati di predisporre gli interventi formativi necessari.
 - 9.8 Le Confederazioni artigiane s'impegnano a raccogliere a livello territoriale le domande per profili omogenei da trasmettere alla Regione e agli enti delegati ai fini del precedente punto.
 - 9.9 Le parti a livello regionale, per la formazione di cui al punto 9.4, qualora essa sia in tutto o in parte extra-aziendale, concorderanno sui percorsi formativi da realizzarsi a cura di enti professionali individuati congiuntamente.
-
- 10) Per effettuare assunzioni tramite CFL, ai sensi del presente accordo, le imprese associate alle organizzazioni firmatarie si atterranno alle seguenti procedure.
 - 10.1 Presenteranno richiesta alla propria organizzazione territoriale (facsimile C).
 - 10.2 Allegheranno alla richiesta il progetto di CFL comprensivo del progetto formativo (facsimile - quadri 1 e 2).
 - 10.3 Ottenuta la dichiarazione di conformità, la allegheranno alla richiesta di nullasta agli Uffici circoscrizionali per l'impiego, senza necessità di approvazione preventiva da parte delle CRI.
 - 10.4 Abrogato.
 - 10.5 Consegnano al giovane assunto copia del CFL, materiale d'informazione legislativa e contrattuale (CCNL applicato, legge n. 863/84 e successive modificazioni e integrazioni, copia del presente Accordo interconfederale) e la proposta di delega sindacale.
 - 10.6 Attesteranno, in tempo utile e comunque prima della conclusione del CFL, agli Uffici circoscrizionali competenti l'attività svolta e i risultati formativi conseguiti, compreso il livello di qualifica raggiunto dal giovane.
 - 11) Va riconosciuta la qualifica conseguita con il CFL al lavoratore che venga confermato presso la medesima azienda, o assunto entro 1 anno dalla stessa o da altra impresa, per le medesime mansioni svolte durante il CFL.

- 12) Nell'ambito dell'autonomia negoziale affidata alle parti dall'art. 3, comma 3, legge n. 863/84 e successive modificazioni e integrazioni, le parti firmatarie ritengono superata la necessità dell'approvazione preventiva delle CRI, qualora i progetti siano presentati da imprese associate alle Confederazioni stipulanti il presente accordo e siano dichiarati conformi.
 - 12.1 Ai fini del rilascio della dichiarazione di conformità, le imprese debbono attestare alle Commissioni bilaterali l'integrale applicazione dei CCNL e degli accordi interconfederali.
 - 12.2 Le parti s'impegnano a promuovere in seno alle CRI l'adozione di delibere che assumano, quali parametri per l'esame di progetti ad esse direttamente presentati, gli stessi principi e criteri analoghi a quelli previsti dal presente accordo.
 - 12.3 Copia del presente accordo verrà depositata, a cura delle parti, presso il Ministero del lavoro, gli Uffici regionali e provinciali del lavoro, ai fini del rilascio immediato alle aziende associate alle Confederazioni stipulanti, del nulla-osta da parte degli Uffici circoscrizionali territorialmente competenti, per le assunzioni nominative in attuazione del disposto dell'art. 3, comma 3, legge n. 863/84 e successive modificazioni e integrazioni.
 - 12.4 Le strutture regionali e territoriali delle parti firmatarie s'incontreranno almeno ogni 6 mesi per verificare l'utilizzo dei CFL e l'impiego dei giovani.

- 13) Il presente accordo entra in vigore dalla data di stipula per quelle realtà che hanno già istituito il relativo Fondo. Esso troverà attuazione dalla costituzione del Fondo in quelle realtà regionali ove questo non è ancora stato costituito.
 - 13.1 Abrogato.
 - 13.2 Abrogato.
 - 13.3 Abrogato.
 - 13.4 A livello regionale, le parti, oltre a quanto già ad esse fin qui demandato, dovranno definire l'ammontare della somma di cui al punto 9.4 contestualmente alla costituzione del Fondo, essendo tale definizione condizione per l'operatività del Fondo stesso.
 - 13.5 Abrogato.
 - 13.6 Abrogato.

- 14) Le parti firmatarie a livello nazionale s'incontreranno per apportare modifiche al presente accordo, anche nel corso della sua validità, qualora intervenissero cambiamenti nelle norme di legge che regolano il CFL. Saranno altresì oggetto di apposito incontro a livello nazionale interpretazioni e/o disposizioni, in sede legislativa e/o amministrativa, che dovessero sopraggiungere ad ampliare per tutte o alcune delle tipologie di CFL lo spettro delle professionalità per l'acquisizione delle quali diventi possibile l'accensione di un rapporto di formazione e lavoro.

Le stesse inoltre si riuniranno con scadenza trimestrale al fine di valutare congiuntamente l'applicazione corretta, nella sua interezza, del presente accordo a livello territoriale e tutti gli eventuali problemi che possono insorgere.

In particolare, le parti verificheranno la corretta utilizzazione di quanto previsto al punto 9.4 bis.

- 15) Il presente accordo si applica a tutte le imprese associate alle organizzazioni imprenditoriali stipulanti, fermo restando quanto previsto al punto 12.1; ha validità 1 anno e s'intenderà

rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta da una delle parti almeno 3 mesi prima della scadenza.

Allegato A

Tabella dei livelli per l'acquisizione dei quali non è possibile l'attivazione dei Contratti di Formazione e Lavoro

metalmecanica-installazione	6°
tessili-abbigliamento-calzaturieri	1°
legno	E
chimica-gomma plastica-vetro	1° - 2°
ceramica	G - F
acconciatura	4°
grafica	6°
panificazione	A4 - B4
orafi	6°
odontotecnici	6° - 5°
pulitintolavanderie	1°
autotrasporto conto terzi	6° - 5°
edilizia	1°
alimentazione	6°

Per quanto riguarda i CCNL dei Tessili - Abbigliamento - Calzaturieri, Pulitintolavanderie, Edilizia, Legno-Arredamento, Grafici sono inoltre escluse quelle figure professionali, contenute nel penultimo livello, che esercitano mansioni generiche e ripetitive la cui individuazione è rinviata alle Commissioni bilaterali che esaminano i singoli progetti.

Allegato B

Tabella dei livelli relativi alle professionalità elevate (CFL - Tipologia a2)

metalmecanica-installazione	1° - 2°
tessili-abbigliamento-calzaturieri	6°S - 6°
legno	AS - A
chimica-gomma plastica-vetro	8° - 7°
ceramica	A - B
acconciatura	1°
grafica	1°A - 1°B
panificazione	A1S - A1 - B1
orafi	1° - 2°
odontotecnici	1° - 2°
pulitintolavanderie	6°S - 6°
autotrasporto conto terzi	Q - 1°
edilizia	7° - 6°
alimentazione	1°S - 1°